

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ AGRARIA
25 MAGGIO 1785

Copia della supplica presentata a S. M. per lo stabilimento della Società Agraria.
Alli 24. Maggio 1785.

Rappresentano umilmente a V. S. R. M. di sottoposti, che non tanto per soddisfare al loro natural genio d'applicarsi all'Agricoltura, quanto anche per occupare il vivo desiderio di poter apportar qualche vantaggio ai sudditi della M. V. nell'esercizio di un'arte necessaria, e desidererebbero di poter stabilire una Società col titolo di Società Agraria di Torino, e coll'aspiranza di quei uniti stabilimenti, e col gradimento della M. V. i perciò profferansi a piedi di V. S. R. M. umilmente supplicandola per tratto di sua special grazia, e concedendo quei gloriosi sentimenti che nutre per il più propizio vantaggio de' sudditi suoi, voglia degnarsi di graziarlo del suo Reale gradimento la Società Agraria, che si forma.

Sottoscritti

Malacarne	Medico Moriondo	Avvocato Riccheri
Avvocato Bispatini	Fontana	Avvocato Virginio
Conte Casale	Cavaliere Plaigne	Capo Donello di Fontana
Medico Giulio	Intendente Capelli	Medico Bonvicino.

Stabilimenti della Società Agraria di Torino approvati da S. M. ed esistenti nella Segreteria degli Affari interni.

1.
L'oggetto della Società sarà principalmente l'Agricoltura in rapporto ai terreni negli Stati di S. M., ma siccome ciascun soggetto non potrebbe occuparsi direttamente intorno l'Agricoltura, perciò affinché nessuno rimanga senza dar qualche frutto del suo talento, potrà anche lavorare sopra alcuna materia di fisica naturale, Meccanica e Matematica riguardante direttamente o indirettamente il primo oggetto della Società.

2.
Il numero de' soci sarà indeterminato, e non s'ammetteranno nella Società, se non persone il di cui merito sia noto per opere già fatte alla luce, o per qualche saggio già presentato alla Società.

3.
La Società avrà un numero di corrispondenti Regnicoli, abitanti fuori della Metropoli, per essere questi più in caso di sperimentar sopra le terre; la Società loro suggerirà quei lavori che crederà opportuni, e dopo alcuni saggi da loro fatti, verranno aggregati come soci in premio delle loro fatiche.

4.

Sarà dovere di ogni Socio Nazionale di dare annualmente una Memoria relativa allo scopo della Società, e non s'intenderà esente alcuno, se non passati dodici anni dal tempo dell'aggregazione a questa.

5.

I Socj Esteri non saranno tenuti al questo rigore de' Nazionali nel somministrare alla Società annualmente una Memoria, e loro basterà di comunicare alla Società i propri lavori e quelli altri sperimenti di qualunque persona che loro verranno a notizia.

6.

La Società avrà un Direttore ed un Segretario: il Direttore sarà annuale, e l'elezione di questo verrà fatta colla votazione de' Socj, la quale per il suo effetto dovrà avere i due terzi de' voti favorevoli.

7.

Il Segretario sarà perpetuo, e la nomina di questo sarà pure fatta da' Socj per mezzo della votazione, e non s'intenderà eletto, se non avrà in suo favore i due terzi de' voti.

8.

L'elezione de' nuovi Socj si farà per mezzo della votazione, la quale non avrà luogo, se non dopo qualche saggio dato alla Società, che per mezzo di lettere del Segretario, dichiarerà il nuovo eletto Socio, colle prerogative ed autorità ad ogni Membro spettanti, e per l'elezione di questi devono concorrere i due terzi de' voti favorevoli.

9.

I nuovi Socj nella prima Assemblea, in cui interverranno, dovranno leggere un'orazione, in cui venga dimostrato il vantaggio di qualche punto relativo allo scopo della Società, e dopo la lettura di questa, verrà, secondo l'ordine d'aggregazione facendo allora il Segretario del nuovo eletto la promozione; e finita l'Adunanza, gli verrà consegnata una copia de' Statiliamenti, colla nota de' Socj e de' Corrispondenti della Società.

10.
Le Adunanze Scientifiche si terranno alli 15. ed all'ultimo giorno di ciascun mese di tutto l'anno. Ne' mesi d' Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbrajo e Marzo si terranno ne' giorni prefatti alle ore 3. Dopo pranzo, e negli altri sei mesi alle ore 10. di mattina. In queste Adunze non si potranno esprimere i Socj, se non per qualche legitimo impedimento.

11.
Le Memorie di de' Socj Nazionali, che Esteri e de' Corrispondenti, dopo fattane la Lettura, venendo rimesse nelle mani del Segretario, non potranno più pretenderse dall' Autor sotto qualunque pretesto, e si conserveranno negli Archivj della Società, la quale ne farà quell' uso, che crederà migliore per il pubblico vantaggio.

12.
Il Direttore dovrà mantenere il buon ordine nella Società: a Lui sarà facultativo di fare Adunanze straordinarie, che crederà necessarie per non interromper l'oggetto della due Adunanze Scientifiche mensuali, nelle quali non si può trattare, se non di quello, che fa lo scopo della Società. Sarà il primo posto nelle Assemblee, e finito la sua carica, riprenderà il solito, che come Socio prima occupava. Sotto = scriverà le Memorie, che si leggeranno alla Società, e le lettere di ricevimento de' nuovi Socj, come pure i Registri d'ogni Adunanza Scientifica.

13.
Il Segretario dovrà tenere un Registro, in cui esattamente tenga conto di quanto si farà dalla Società e da' Membri di essa, facendo alla fine dell'anno un estratto di questo, il quale dovrà leggersi nella prima Adunanza Scientifica di Gennaio. Sarà il secondo posto nelle Assemblee, ed in mancanza del Segretario, farà le sue veci un Vice Segretario nominato dalla Società.

14.
Dopo il decesso di qualche Socio sarà incombenza del Segretario di farne l'elogio, il quale rimarrà negli Archivj, e verrà pubblicata colla Memoria della Società, quando si crederà necessario.

15.
Riconoscendosi coll'andar del tempo l'utilità di qualche nuovo stabilimento, questo dovrà farsi dalla Società, e non potrà aver il suo effetto per l'osservanza, se non vi concorreranno i due terzi de' voti favorevoli.